

FASCICOLO INFORMATIVO

CONTRATTO DI TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente la Nota Informativa, il Glossario, le Condizioni di Assicurazioni e il modulo di Proposta, ove previsto, deve essere consegnato o trasmesso al Contraente prima della conclusione del contratto o della sottoscrizione della eventuale proposta a cura dell'Intermediario Uca unitamente alle documentazioni che a tenore di legge devono essere rilasciate a cura dello stesso, in osservanza alle disposizioni di legge e regolamento vigenti sottoriportate.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE L'INTERO FASCICOLO INFORMATIVO

NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

La presente Nota informativa deve essere consegnata o trasmessa al Contraente prima della conclusione del contratto o della sottoscrizione della eventuale proposta a cura dell'Intermediario Uca unitamente alle documentazioni che a tenore di legge devono essere rilasciate a cura dello stesso.

Per i contratti oggetto di Vendita a distanza vale quanto indicato, che è stato elaborato in osservanza a quanto disposto dal Reg. ISVAP n. 34/2010 Art. 8, Reg. IVASS n. 8/2015, nonché dalle informazioni previste dagli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (collocamento di contratti di assicurazione a distanza e succ. modifiche).

Il Contratto è stipulato con **UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI S.P.A.** come identificata nel presente Fascicolo Informativo attraverso l'Intermediario come identificato nella documentazione fornita o comunque resa nota al Contraente dallo stesso a tenore di legge.

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La presente Nota informativa è formulata al fine di fornire al Contraente tutte le informazioni necessarie e preliminari alla conclusione del contratto di assicurazione, disciplinato agli Artt. 1882 e ss. Cod. Civ., ed è predisposta in osservanza alle disposizioni di legge e regolamento vigenti, al Reg. ISVAP n° 35/2010 e succ. modifiche e integrazioni concernente la Disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private, in ultimo Reg. IVASS n° 8/2015 concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela, in attuazione dell'art. 22, comma 15-bis, del decreto legge 179/2012, convertito nella legge 221/2012.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

Il presente contratto è concluso con la Società per Azioni **UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI (di seguito denominata UCA ASSICURAZIONE)** avente sede legale in Italia, con Direzione Generale in Italia, Torino, c.a.p. 10123, P.za San Carlo n° 161. **Recapito telefonico: 011.562.73.73 – 011.09.206.01 - Telefax 011.562.15.63** - Sito internet: www.ucaspa.com – Mail: uca@ucaspa.com – PEC: pecuca@legalmail.it

UCA ASSICURAZIONE è una Compagnia Specializzata e Indipendente che esercita esclusivamente i seguenti Rami assicurativi, come tipizzati dalla normativa vigente: Perdite Pecuniarie (n° 16) e Tutela Legale (n° 17).

UCA ASSICURAZIONE è iscritta al Registro delle Imprese di Torino, con il n. 38/33, Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008, ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Prov. Min. del 18/3/1935 e succ. D.M. 15870 del 26/11/1984 e D.M. 19867 del 8/9/1994. Ulteriori dati identificativi della Compagnia sono esposti in calce alla presente.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

I dati e le informazioni di seguito indicate sulla situazione patrimoniale dell'Impresa sono relativi all'ultimo bilancio approvato il 27/04/2018.

Il Patrimonio Netto ammonta a 18,22 € milioni, di cui: Capitale Sociale: 6,00 € milioni - i.v.- Riserve patrimoniali: 8,75 € milioni e utile dell'esercizio: 3,47 € milioni.

Il Solvency Ratio, che rappresenta il rapporto tra i fondi propri della Compagnia ed il requisito di capitale di solvibilità, è pari a **130,88**. Per la consultazione degli aggiornamenti relativi a modifiche delle informazioni non derivanti da innovazioni normative, quali le eventuali modifiche della situazione patrimoniale dell'impresa come sopra rappresentata derivanti dai bilanci approvati successivamente alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa, si rimanda al sito internet www.ucaspa.com sezione Area Assicurati costantemente aggiornato. Eventuali aggiornamenti o modifiche delle informazioni derivanti da innovazioni normative, saranno pubblicate sul sito istituzionale e oggetto di apposita appendice integrativa alla Nota Informativa e contestuale comunicazione scritta al Contraente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo, salvo diversamente indicato, ed oggetto di espressa pattuizione e sottoscrizione. **AVVERTENZA:** per gli aspetti di dettaglio relativi ai termini e alle modalità per l'esercizio della disdetta nonché per gli effetti che ne conseguono si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione disciplinanti il **RECESSO DAL CONTRATTO; PROROGA DEL CONTRATTO**

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La Società assicura il rischio delle **Spese Legali e Peritali**, in sede civile, penale e amministrativa, per ogni grado di giudizio, compreso arbitrato, per la tutela dei diritti soggettivi degli Assicurati e Perdite Pecuniarie, in conseguenza di fatti derivanti dal rischio dichiarato in polizza, esercitato in conformità alle autorizzazioni, certificazioni e prescrizioni richieste dalla legge, come specificato nelle Condizioni Generali e Particolari di Polizza previste per ciascun rischio. Per gli aspetti di dettaglio relativi alle coperture offerte si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione che le regolamentano.

AVVERTENZA: per gli aspetti di dettaglio relativi a eventuali limitazioni ed esclusioni delle coperture assicurative ovvero a condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, presenza di carenze e massimali, che sono, comunque, oggetto di particolare evidenziazione grafica, si rinvia agli articoli delle condizioni generali e particolari di assicurazione disciplinanti gli stessi.

Per facilitare la comprensione da parte del Contraente sulla presenza e operatività di carenze e massimali la cui precisa indicazione è prevista alle condizioni di assicurazione, di seguito illustriamo il relativo meccanismo di funzionamento anche mediante esemplificazioni.

CARENZA - È il periodo di tempo che intercorre tra la data di perfezionamento della polizza e l'effettiva efficacia della garanzia. È anche detto "periodo di aspettativa". **ESEMPIO:** la Garanzia **VERTENZE CON GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI** viene prestata per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del contratto.

Polizza Perfezionata	01/03/2013
Periodo di carenza contrattualmente previsto	120 gg.
Data Sinistro	05/07/2013
Data decorrenza garanzia decorso il periodo di carenza	30/06/2013
Sinistro liquidabile	SI

INSORGENZA DEI SINISTRI GAR. ARBITRATO, MEDIAZIONE E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE - Ai fini dell'insorgenza del sinistro per la copertura in sede di **ARBITRATO, MEDIAZIONE E AZIONE LEGALE** rileva l'inadempimento in qualsivoglia forma espresso, reiezione, diniego o contestazione, manifestata e formulata dalla Compagnia di Assicurazione. È compreso il silenzio protrattosi oltre 90 gg. dalla denuncia di sinistro. La garanzia è operante per le denunce validamente presentate alla Compagnia di Assicurazione nei confronti della quale viene instaurata la vertenza o suo intermediario, decorsi 90 gg. dal perfezionamento della presente polizza.

Polizza Perfezionata	02/01/2013	02/01/2013
Periodo di carenza contrattualmente previsto per le denunce validamente presentate alla Compagnia di Assicurazione nei confronti della quale viene instaurata la vertenza o suo intermediario	90 gg.	90 gg.
Data della Denuncia del sinistro alla Compagnia	05/06/2013	05/03/2013
Data Sinistro (diniego della Compagnia Garante)	10/9/2013	10/6/2013
Data decorrenza garanzia decorso il periodo di carenza	03/04/2013	03/04/2013
Sinistro liquidabile	SI	NO

MASSIMALE - è la somma massima liquidabile dall'assicuratore per evento. **ESEMPIO:** Nel caso in cui venga perfezionata un polizza con massimale spese legali di Euro 12.000, qualora si verificasse un sinistro e l'importo delle spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro 15.000, le spese legali liquidate dalla Compagnia saranno pari a 12.000, residuando a carico dell'assicurato Euro 3.000 (15.000 - 12.000) (ipotesi a); diversamente se l'importo delle spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro 10.000, le spese legali saranno liquidate integralmente dalla Compagnia per l'importo di Euro 10.000 (ipotesi b).

Esempio di capienza MASSIMALE	Ipotesi a)	Ipotesi b)
Massimale assicurato	12.000	12.000
Spese legali sostenute dall'Assicurato	15.000	10.000
Spese legali liquidate all'Assicurato	12.000	10.000

OPERATIVITA' ED EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA POSTUMA – La Garanzia POSTUMA attiene e ha per oggetto l'estensione temporale del periodo di denuncia nei 24 mesi successivi alla data di risoluzione del contratto per fatti insorti nel periodo di assicurazione/vigenza. **Interviene solo una volta cessato il contratto di assicurazione e non sia stata rinnovata la Polizza e/o il certificato. Qualora il nuovo contratto sia emesso in sostituzione senza interruzione di copertura rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della ultima polizza perfezionata applicando però le condizioni e massimali oggetto del contratto vigente all'epoca di insorgenza del sinistro. Se la polizza è perfezionata con la clausola "Senza Tacito Rinnovo" il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della polizza medesima.**

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione; si rinvia all'articolo delle condizioni di polizza per le conseguenze.

AVVERTENZA: per gli aspetti di dettaglio relativi alla presenza di eventuali cause di nullità quali l'esercizio del rischio assicurato e dichiarato in polizza, in difformità alle autorizzazioni, certificazioni e prescrizioni richieste dalla legge, si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio.

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. A titolo esemplificativo e non limitativo si indica quale circostanza rilevante che determina la variazione del rischio l'aumento ovvero la diminuzione del numero delle persone, mezzi, immobili, ecc. assicurati.

6. Premi

Periodicità di pagamento del premio.

Il premio, salvo espressa diversa indicazione e/o pattuizione, ha periodicità annuale e viene corrisposto all'inizio del periodo assicurativo; se il premio è convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili è determinato quale premio minimo e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo. E' prevista la possibilità di frazionamento del premio senza oneri aggiuntivi e può essere concordata tra le parti con espressa pattuizione.

Mezzi di pagamento del premio previsti dall'impresa.

Il premio può essere corrisposto tramite:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario, postale, o elettronico (quest'ultimo può essere escluso nel caso di Contratti di assicurazione venduti a distanza) ;
- contanti esclusivamente per contratti il cui premio sia inferiore a € 750.

Avvertenza: La Compagnia o l'Intermediario, previa autorizzazione della prima, ovvero in autonomia, possono discrezionalmente applicare uno sconto di premio o di tariffa sulla base della natura del rischio e degli elementi variabili che lo compongono, o diritti al premio finale. Non vengono applicate per disposizione della Compagnia altre imposte o costi aggiuntivi, neppure per l'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, oltre a quanto espressamente indicato alla presente voce.

7. Rivalse

La **rivalsa** è un diritto dell'assicuratore che prevede la possibilità dopo aver adempiuto all'obbligazione contrattualmente prevista di rivalersi sul proprio Assicurato/Contraente se sussistono determinate condizioni. La cd. Rinuncia alla rivalsa, se prevista, è oggetto di espressa clausola.

AVVERTENZA: per gli aspetti di dettaglio relativi alla rivalsa, che sono, comunque, oggetto di particolare evidenziazione grafica, si rinvia agli articoli delle Condizioni Generali e Particolari di assicurazione disciplinanti la stessa.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: per gli aspetti di dettaglio relativi al diritto di recesso nonché per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto che può essere validamente esercitato dal Contraente Consumatore e dall'impresa, si rinvia agli articoli disciplinanti il **RECESSO DAL CONTRATTO - PROROGA DEL CONTRATTO** delle condizioni di assicurazione. Non è prevista la possibilità di stipulare contratti di durata pluriennale.

Per contratti oggetto di vendita a distanza la cui modalità è espressamente indicata sul simplo di polizza, è previsto ed operante il cd. DIRITTO AL RIPENSAMENTO, in base al quale l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi alla definizione della polizza, avvenuta con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo Raccomandata A.R. a UCA ASSICURAZIONE S.p.A. – P.za San Carlo, 161- 10123 Torino, congiuntamente al certificato e dichiarazione di non aver avuto sinistri nel periodo di validità del contratto. Alla ricezione di tali documenti, UCA ASSICURAZIONE S.p.A. provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell'imposta. Qualora un sinistro si sia effettivamente verificato, la clausola di ripensamento non sarà applicabile e nel caso di dichiarazione non veritiera UCA ASSICURAZIONE S.p.A. si rivarrà nei confronti dell'Assicurato per ogni esborso e spesa effettuate.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono (ovvero sono sottoposti a decadenza) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 C.C.

10. Legge applicabile al contratto

La legge applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Il costo della polizza di Tutela Legale non è deducibile ai fini fiscali e prevede un'imposizione fiscale nella percentuale del 12,50% per il rischio circolazione e accessori, e per tutti gli altri del 21,25%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

La denuncia di sinistro deve essere inviata **tempestivamente, e comunque** entro 30 giorni dalla data di accadimento, o di conoscenza, del sinistro alla Direzione della Società o al Corrispondente, salvo casi di comprovata urgenza, pena la perdita del diritto all'indennizzo.

AVVERTENZA: per gli aspetti di dettaglio relativi alle modalità e termini per la denuncia del sinistro si rinvia agli articoli disciplinanti la **DENUNCIA DEI SINISTRI e GESTIONE DELLE VERTENZE**. Inoltre si precisa che UCA non prevede l'affidamento ad un'impresa terza della gestione dei sinistri del ramo Tutela Legale.

13. Reclami

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri o comportamenti tenuti dagli agenti UCA o dai loro collaboratori o dipendenti devono essere inoltrati per iscritto a:

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Ufficio Relazioni con la Clientela - Servizio Reclami - P.zza San Carlo 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel.: 011/092.06.41 - Fax diretto: 011/198.357.40 - e-mail: reclami@ucaspa.com - reclamiuca@legalmail.it

Suddetti reclami saranno trattati dalla funzione aziendale dedicata all'esame degli stessi, Ufficio Relazione con la Clientela – Servizio Reclami, contattabile ai recapiti sopra indicati, con produzione di riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso (al netto delle eventuali sospensioni previste dalla legge per il caso in cui il reclamo riguardi comportamenti tenuti da un intermediario o da suoi collaboratori o dipendenti e sia, pertanto, necessario acquisire dallo stesso la documentazione pertinente).

Nei casi sottoindicati, i soggetti interessati dovranno presentare direttamente all'IVASS:

- i reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione, agli intermediari assicurativi o agli intermediari iscritti nell'elenco annesso che non abbiano ricevuto risposta entro il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
- i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere (in questo caso è inoltre possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: www.ec.europa.eu/fin-net);
- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo n. 209/2005 e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.

Tali casistiche di reclamo andranno indirizzate per iscritto a: IVASS Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, complete di:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione, all'intermediario assicurativo o all'intermediario iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro fornito dagli stessi;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

L'IVASS avvia l'attività istruttoria relativa al reclamo ricevuto, dandone notizia al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In mancanza di alcuna delle indicazioni di cui sopra l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile, l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. L'IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l'esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione degli stessi, L'IVASS può chiedere all'impresa di assicurazione, agli intermediari assicurativi o agli intermediari iscritti nell'elenco annesso, nel caso in cui gestiscano i reclami direttamente, di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante e di trasmettere all'IVASS copia della risposta fornita al reclamante. Se ritiene la risposta non soddisfacente, l'IVASS prosegue l'attività istruttoria comunicandone l'esito al reclamante nel termine di 90 giorni.

Il reclamante, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, ha la possibilità, prima di interessare l'Autorità giudiziaria, di rivolgersi all'IVASS e ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie di seguito descritti.

Per la presentazione del reclamo ad IVASS si può utilizzare il modello scaricabile a seguito di accesso sul sito internet di UCA (Area assicurati – Reclami degli assicurati).

È fatta salva la **facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria**, con la precisazione che per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazione e a quanto di seguito descritto.

14. Arbitrato

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sull'interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. IX CGP. Le spese di arbitrato per quanto richiesto dall'arbitro saranno a carico dell'Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell'Arbitro sia integralmente favorevole all'Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute.

AVVERTENZA: In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sull'interpretazione delle clausole del contratto, è prevista altresì la possibilità di esperire arbitrato; per gli aspetti di dettaglio relativi si rinvia a quanto sopra indicato nonché all'articolo GESTIONE DELLE VERTENZE alla voce MODALITA' OPERATIVE. E' possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

15. Mediazione per la conciliazione delle controversie in materia di contratti assicurativi

Ferma la sentenza della Corte Costituzionale n° 272 depositata il 06/12/2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella previsione del carattere obbligatorio della mediazione nelle controversie civili e commerciali, il **Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69** recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" definito decreto "Del Fare" entrato in vigore il 23 giugno 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013 n. 144 (S.O. n. 50/L) ha previsto il **ripristino della mediazione civile e commerciale obbligatoria per controversie** insorte in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, con l'esclusione di quelle per danni derivanti da circolazione stradale.

Alla data di stampa del presente Fascicolo Informativo risulta pertanto in vigore la nuova normativa a cui si rimanda per ambito e modalità applicative.

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato per legge intendano avvalersi di tale istituto, per quanto oggetto del presente contratto, come previsto all'articolo GESTIONE DELLE VERTENZE alla voce MODALITA' OPERATIVE, dovranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso un Organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, alla sede legale **UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. - P.za San Carlo n° 161 10123 TORINO – Fax 011.562.15.63.**

D. INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE

In attuazione dell'art. 22, co. 8, del D. Legge 18/10/2012 n°179 convertito con L. 221/2012 in osservanza al provvedimento IVASS n. 7 del 16/7/2013 contenente la previsione di Modifiche al Reg. ISVAP n. 35 del 26/5/2010 che disciplina gli obblighi di informazione e la pubblicità dei prodotti assicurativi, relativamente ai Rapporti assicurativi via web disciplinati dal Titolo IV dedicato alla Informativa web al contraente, si comunica che è **prevista nella home page del sito internet www.ucaspa.com un'area riservata** attraverso la quale ciascun Contraente può accedere alla propria posizione assicurativa per la consultazione di quanto disciplinato dagli articoli 38 bis, ter e quater del Reg. IVASS 35/2010, previa richiesta delle credenziali di accesso all'area riservata che formano oggetto dell'apposita informativa pubblicata anch'essa sulla home page del sito istituzionale.

Con riferimento all'informativa di cui al Titolo IV – Reg. ISVAP 35/2010 che deve essere resa per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto, si conferma che **il presente Fascicolo Informativo fornisce ed assolve a tale obbligo precisando che nella home page del sito internet www.ucaspa.com è pubblicata una informativa finalizzata a consentire al Contraente la richiesta di credenziali di accesso alla specifica posizione assicurativa completa e personalizzata come previsto dal Reg. citato.**

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie e dei contenuti nella presente Nota Informativa.

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa

Sottoscrive la Nota Informativa Precontrattuale della Compagnia l'A.D. Adelaide Gilardi



GLOSSARIO GIURIDICO

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato:

ACCORDO PREVENTIVO DI MASSIMA: Il professionista su richiesta del cliente è tenuto a pattuire ed elaborare un "preventivo di massima", riportandovi analiticamente, i compensi per le prestazioni professionali al momento del conferimento dell'incarico, rendendo noto il grado di complessità dell'incarico, nonché tutte le informazioni circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dello stesso, indicando gli estremi della propria polizza professionale. La misura del compenso, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le

singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi

AFFIDAMENTO CONDIVISO: Istituto che prevede l'affidamento dei figli, in caso di cessazione della convivenza dei genitori, sia al padre che alla madre, al fine di garantire il diritto dei figli ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori. (Legge 8.2.2006, n. 54).

ANNO ASSICURATIVO: periodo di vigenza dell'assicurazione che decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio convenuto annualmente fino alle ore 24 della prima scadenza annuale successiva.

ARBITRATO: istituto in base al quale le Parti concordemente demandano la decisione ad un Collegio composto da due Periti scelti dalle parti e un terzo Arbitro.

ASSEGNO ALIMENTARE: prestazione a contenuto patrimoniale che si limita a contribuire a quanto sia necessario per il sostentamento del soggetto beneficiario, sul presupposto dello stato di bisogno di quest'ultimo.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO: contributo economico versato dall'ex coniuge al fine di consentire all'altro coniuge di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio.

ASSICURATO: soggetto beneficiario dell'Assicurazione.

ASSUNZIONE: il giorno in cui sorge e ha inizio il rapporto di lavoro documentato da data certa.

ATTORE = LEGITTIMATO ATTIVO: posizione soggettiva di colui che, titolare della domanda giudiziale proposta, diviene titolare di altri poteri nell'ambito del processo ed è perciò legittimato a proporla.

AZIONI A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, POSSESSO, ALTRI DIRITTI REALI: azioni previste espressamente dal Codice Civile. **DIRITTO REALE:** diritto che attribuisce al titolare la disponibilità piena o limitata di un determinato bene e conseguenti oneri-doveri per i terzi di non turbare l'esercizio dello stesso. **USUCAPIONE:** modo d'acquisto della proprietà o dei diritti reali di godimento per effetto del possesso protratto per un periodo di tempo previsto dalla legge.

AZIONI REVOCATORIE FALLIMENTARI: Azioni attraverso le quali il Curatore fallimentare può ricostituire il patrimonio del soggetto dichiarato fallito al fine di soddisfare i diritti dei creditori.

AZIONI STRUMENTALI AL REINTEGRO NEL POSSESSO DELL'IMMOBILE: azioni a tutela che la persona spogliata del possesso di un bene (immobile) in modo clandestino o violento può esercitare per ottenere, da parte dell'Autorità Giudiziaria, l'ordine di immediata restituzione del medesimo e il suo pieno godimento e disponibilità.

CICLISTA: conducente di velocipede come definito dall' art. 50 CdS.

COASSICURAZIONE INDIRECTA: autonomi contratti di assicurazione stipulati da più compagnie assicuratrici a copertura del medesimo rischio per quote prefissate. In caso di sinistro, le compagnie assicuratrici sottoscrittrici sono tenute a corrispondere l'indennizzo in proporzione alla quota assicurata di competenza. Si richiama il disposto di cui all'Art. 1910 cod. civ.

CODICE DELLA STRADA (CdS): D. Lgs. 285/92 e succ. modifiche e integrazioni.

CONDUTTORE: colui che riceve in locazione l'unità immobiliare = Inquilino.

CONDUZIONE-LOCAZIONE: contratto con il quale una parte (Locatore) si obbliga a far utilizzare ad un terzo (Condatario) una data cosa per un periodo di tempo determinato dalla legge o dal contratto dietro pagamento di un canone.

CONSUMATORE: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione.

DECRETO DI OMOLOGAZIONE: Provvedimento del Giudice con il quale viene omologato l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione consensuale.

DECRETO MIN. GIUSTIZIA IN MATERIA DI COMPENSI PER LE PROFESSIONI REGOLARMENTE VIGILATE: prevede la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi l. 27/2012 (in G.U. n.195 del 22-8-2012, entrata in vigore del provvedimento: 23.08.2012) e l. 247/2012 -Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense- (in G.U. n.15 del 18-1-2013 entrata in vigore 2/2/2013). Il Decreto in vigore al momento di elaborazione della presente edizione è datato 10 marzo 2014 n.55 -Regolamento recante la determinazione parametri per la liquidazione compensi ex art. 13 co. 6 L 247/2012 (in G.U. n°77 2/4/2014).

DIVORZIO: istituto giuridico attraverso il quale è possibile ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita ed essa non può essere in nessun caso ripristinata.

EVENTO: conseguenza giuridicamente rilevante di un fatto.

FATTO: qualunque comportamento originante l'evento che concretizza una fattispecie giuridicamente rilevante.

ILLECITO AMMINISTRATIVO DEPENALIZZATO: fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di danaro alla Pubblica Amministrazione.

IMPUTAZIONE COLPOSA: per reato commesso a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti (Artt. 42 e 43 C.P.).

IMPUTAZIONE DOLOSA: per reato volontariamente commesso (artt. 42 e 43 C.P.).

INADEMPIMENTO: mancato pagamento di somme e/o mancato adempimento di obblighi contrattuali da parte del contraente.

INCIDENTE STRADALE: collisione con altri veicoli (Artt. 46,50 CdS), ribaltamento, urto contro qualsiasi ostacolo, uscita di strada.

INDENNIZZO DIRETTO: disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 254 del 18/7/06 e succ. modifiche.

INFORMATORE: Soggetto incaricato da persona inquisita in un procedimento penale per la ricerca di prove a propria difesa.

ISTANZA DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO: istanza da presentarsi al Giudice, con la quale i coniugi possono chiedere la modifica delle condizioni relative all'affidamento dei figli, alla casa coniugale, alle condizioni economiche e patrimoniali e ad ogni altro aspetto relativo al divorzio.

ISTANZA DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE: istanza da presentarsi al Giudice, con la quale i coniugi possono chiedere la modifica delle condizioni relative all'affidamento dei figli, alla casa coniugale, alle condizioni economiche e patrimoniali e ad ogni altro aspetto relativo alla separazione.

LAVORO SUBORDINATO: Ex. Art. Art. 2094 c.c., è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore

LOSS OCCURRENCE: espressione inglese traducibile con "insorgenza del danno", in base a questo principio il sinistro si intende verificato nel momento in cui avviene materialmente il fatto illecito da cui scaturisce la responsabilità per la quale è stata stipulata la polizza, e pertanto le relative garanzie operano da quel momento.

MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE E CONCILIAZIONE: istituto introdotto dal D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 avente ad oggetto l'attività finalizzata alla composizione di una controversia civile e commerciale tra soggetti privati relativa a diritti disponibili il cui risultato è definito CONCILIAZIONE. Il Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" definito decreto "Del Fare" entrato in vigore il 23 giugno 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013 n. 144 (S.O. n. 50/L) ha previsto il ripristino della mediazione civile e commerciale obbligatoria per controversie insorte in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, con l'esclusione di quelle per danni derivanti da circolazione stradale. Alla data di stampa del presente Fascicolo Informativo risulta pertanto in vigore la nuova normativa a cui si rimanda per ambito e modalità applicative.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA: istituto introdotto dallo schema di decreto-legge "Processo civile veloce e riduzione dell'arretrato" approvato dal consiglio dei ministri il 29/08/2014. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti convergono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo. E' imposta dalla legge in materia di risarcimento danni da incidente stradale e per le richieste di pagamento di somme fino a 50mila euro.

PARENTI: Persone legate da vincolo derivante dalla discendenza da un comune capostipite (La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado - Art. 77 c.c.) - **AFFINI:** Persone legate da vincolo che intercorre tra il coniuge ed i parenti dell'altro coniuge

PEDONE: soggetti circolante a piedi, i cui comportamenti sono disciplinati dall'art. 190 e ss. CdS.

PERDITE PECUNIARIE: lesione-diminuzione del patrimonio di un determinato soggetto a seguito di una delle ipotesi previste dall'art. 2 punto 16 del Codice delle assicurazioni

PERFEZIONAMENTO DELLA POLIZZA: sottoscrizione del contratto da parte del Contraente e della Compagnia e pagamento del premio da parte del Contraente, ex art. 1901 c.c.

POLIZZE ARD (Auto Rischi Diversi): contratti assicurativi facoltativi afferenti i rischi non coperti dalla R.C.A. obbligatoria (garanzie accessorie).

PROCEDIMENTI SPECIALI O DI URGENZA: quelli previsti dal libro IV del Codice di Procedura Civile.

PROFESSIONISTI: LEGALE, PERITO ANCHE D'UFFICIO (C.T.U.) in giudizio, **ARBITRO DI PARTE** e **TERZO ARBITRO, INFORMATORE** per la ricerca di prove a difesa **in sede penale** - **INTERPRETE** per sinistri avvenuti all'estero per l'assistenza nel corso di interrogatorio e **TRADUTTORE** per gli atti di causa.

PROPRIETARIO: colui che ha il diritto di godere e disporre di un bene entro i limiti fissati dalla legge.

REATO: comportamento in violazione di norme penali. In base alla pena prevista dal Codice Penale si distingue: **Delitto** sanzionato con la reclusione e/o la multa, **Contravvenzione** sanzionata con l'arresto e/o l'ammenda.

RECLAMO: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

RECLAMANTE: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il contraente, l'assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

RESPONSABILITÀ CIVILE: grava personalmente sugli Assicurati per fatto illecito ai sensi di legge, inclusa la responsabilità civile per lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa. Si richiama il testo dell'art. 1917 cod. civ. per quanto attiene l'onere al pagamento delle spese legali: "Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore".

RICORSI COLLETTIVI DI LAVORO SUBORDINATO: è lo strumento che permette, attraverso l'instaurazione di un unico processo civile, il soddisfacimento della pretesa di una molteplicità di soggetti attivi (lavoratori dipendenti) nei

confronti di un unico soggetto passivo (impresa).

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro o la vertenza.

SANZIONE AMMINISTRATIVA: provvedimento dell'Autorità Amministrativa/Giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali. La sanzione può essere **Pecuniaria** - pagamento di una somma di danaro. **Accessoria** - di natura diversa quale sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo, ecc...

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO: sentenza non più impugnabile con i mezzi ordinari.

SEPARAZIONE CONSENSUALE: procedimento giudiziario instaurato a seguito dell'istanza congiunta dei coniugi, caratterizzato dall'accordo dei medesimi in riferimento a tutti gli aspetti economici, personali e patrimoniali che derivano dalla separazione.

SEPARAZIONE E DIVORZIO CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA (cd. Divorzio breve): possibilità per i coniugi di concludere una convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio (divorzio), o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

SOCIETÀ: UCA ASSICURAZIONE Spese Legali e Peritali S.p.A.

SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (Art. 535 C.P.P. 1°co): spese del processo penale dovute allo Stato.

SPESE DI SOCCOMBENZA NEL GIUDIZIO CIVILE - SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI contro l'Assicurato nel giudizio penale (Art. 541 C.P.P.): spese che la parte soccombente/imputato è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa.

SPESE ESENTI: sono gli esborsi che l'avvocato corrisponde in nome e per conto dell'Assistito per svolgere l'attività di recupero: costi postali per le lettere raccomandate, per le notifiche, per l'esecuzione... Si chiamano esenti perché l'art.15 DPR 633/1972 - ossia il DPR sull'IVA - stabilisce che non costituiscono base imponibile. **TERZO:** qualsiasi soggetto diverso dall'Assicurato e dal Contraente.

TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti definiscono un contenzioso, anche giudiziale.

TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE: tutta l'attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio o dall'arbitrato volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice.

VERTENZA AMMINISTRATIVA: ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative promossi in sede amministrativa avanti l'autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o interessi legittimi dell'Assicurato

VERTENZA CONTRATTUALE: controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento delle relative obbligazioni.

VERTENZA EXTRACONTRATTUALE: controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo di risarcimento prescinde dall'esistenza di un rapporto contrattuale.

CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Le presenti Norme Generali che regolano l'assicurazione unitamente alle Condizioni Particolari di Polizza e Glossario per il rischio assicurato formano parte integrante del FASCICOLO INFORMATIVO che deve essere consegnato alla Contraente prima della conclusione del contratto o della sottoscrizione della eventuale proposta, anche eventualmente in formato elettronico come previsto dal Reg. Ivass 8/2015. Prima della sottoscrizione leggere attentamente tutto il Fascicolo Informativo, compresa la Nota Informativa.

La Società assicura il rischio delle Spese Legali e Peritali, in sede civile, penale e amministrativa, nella fase stragiudiziale nonché per ogni stato e grado di giudizio, compreso arbitrato, per la tutela dei diritti soggettivi degli Assicurati e Perdite Pecuniarie come specificato nelle Condizioni di Polizza per ciascun rischio.

Art. I - DECORRENZA E OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA - L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, qualora il premio o la prima rata sia stata pagata in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento. **Se alle scadenze convenute la Contraente non paga i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e sino alle ore 24 del giorno del pagamento (Art. 1901 C.C.- Mancato pagamento del premio). Il premio è interamente dovuto anche se è stato contrattualizzato il suo frazionamento rateale.** Il premio può essere corrisposto tramite: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario, postale; contanti esclusivamente per contratti il cui premio annuo sia inferiore a € 750. Qualora il presente contratto sia emesso senza interruzione della copertura rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale UCA per lo stesso rischio, non si applicano i periodi di carenza e le condizioni di delimitazione ambito temporale contrattualmente indicate nelle singole garanzie.

INSORGENZA DEL SINISTRO SPESE LEGALI E PERITALI: La garanzia è operante con riferimento alla prima azione, omissione, presunta violazione di norme di legge o contrattuali, a chiunque riferiti: assicurato, controparte o terzo, indipendentemente dalla data in cui i fatti sono conosciuti (principio del cd. Loss Occurrence), fatto salvo quanto eventualmente previsto in deroga espressamente dalle singole garanzie. Qualora tale evento si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui si

riferisce la prima azione od omissione. Si rinvia alle singole garanzie per quanto eventualmente ivi disposto in modo espresso in materia di insorgenza del sinistro.

INSORGENZA DEL SINISTRO PERDITE PECUNIARIE: si intende il momento in cui la parte riceve la prima comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato o subisce il furto, lo scippo o accerta lo smarrimento comprovato dalla denuncia all'Autorità Competente.

La garanzia non è prestata per sinistri insorgenti da patti, accordi anche verbali, obbligazioni contrattuali che al momento del perfezionamento del presente contratto fossero già stati preceduti da atti di intimidazione, diffide, contestazioni e/o equipollenti ovvero fossero disdetti o la cui rescissione, risoluzione o revisione fossero già state chieste da una delle parti, e per quanto disposto dagli Artt. 1892-93 C.C.- Dichiarazioni inesatte e reticenze.

La garanzia opera altresì con efficacia **POSTUMA:** la garanzia è prestata con durata pari a 24 mesi per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati dopo la sua risoluzione e i cui fatti si siano verificati in corso di vigenza della polizza. **Massimo esborso per l'intero periodo di garanzia postuma: massimale assicurato per evento. È fatto salvo quanto previsto dall'Art. IV -Denuncia dei sinistri- e Art. 2952 C.C. -Prescrizione in materia di assicurazione-.**

OPERATIVITÀ ED EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA POSTUMA.

POSTUMA: estensione temporale del periodo di denuncia nei 24 mesi successivi alla data di risoluzione del contratto per fatti insorti nel periodo di assicurazione/vigenza. **Interviene solo una volta cessato il contratto di assicurazione e a condizione che non sia stata rinnovata la Polizza e/o il certificato.** Qualora il nuovo contratto sia emesso in sostituzione senza interruzione di copertura rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della ultima polizza perfezionata applicando però le condizioni e massimali oggetto del contratto vigente all'epoca di insorgenza del sinistro. Se la polizza è perfezionata con la clausola "Senza Tacito Rinnovo" il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della polizza medesima.

PERIODO DI CARENZA – la garanzia non è operante per sinistri insorti nel periodo di tempo che intercorre tra la data di perfezionamento della polizza e l'effettiva efficacia della garanzia, ove espressamente indicato.

Art. II - LIMITI TERRITORIALI - Vertenza Contrattuale: fatti o inadempimenti verificatisi in Italia, Vaticano, S. Marino e che in caso di giudizio sono trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi, salvo quanto previsto alla voce "Vertenze dell'Assicurata in qualità di Turista" per le quali la garanzia è prestata per fatti o inadempimenti verificatisi nell'ambito dell'Europa Geografica e trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

Vertenza Extracontrattuale - Penale - Illecito amministrativo: eventi, fatti o inadempimenti verificatisi nei Paesi dell'Europa Geografica e che in caso di giudizio sono trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. Circolazione Veicoli: Mondo Intero.

Art. III - MASSIMALE SPESE LEGALI, PERITALI E PERDITE PECUNIARIE

III.1 - MASSIMALE Spese Legali e Peritali: la garanzia è prestata illimitatamente per numero di vertenze nell'anno assicurativo con massimo esborso di € 12.000 per evento, salvo quanto espressamente previsto in deroga alle singole garanzie. Qualora sia stato assicurato un massimale inferiore a quanto ivi precisato, si applica il massimale indicato sul simplo di polizza.

MASSIMALE Perdite Pecuniarie: la garanzia è prestata quale indennizzo a titolo di concorso, con massimo esborso e alle condizioni specificate alle garanzie "Indennizzo forfetario utenze domestiche" e "Duplicazione documenti".

Il massimale è unico per tutti i Professionisti incaricati, comprensivo altresì di quanto indicato alla voce **SPESE DI SOCCOMBENZA** ai sensi dell' art. V.3 a cui si rimanda.

Per le vertenze in cui oltre alla Contraente-Assicurati risulti coinvolto uno o più soggetti terzi, la liquidazione del sinistro è prevista esclusivamente per la parte delle spese legali/indennizzi oggetto della presente copertura poste a carico degli Assicurati.

III.2 - Le vertenze civili, penali e per illeciti amministrativi promosse da o contro più persone, aventi per oggetto fatti, domande, imputazioni, addebiti identici o connessi, procedimenti anche di natura diversa conseguenti al medesimo evento o fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate, si considerano a tutti gli effetti unico sinistro e la garanzia prestata viene ripartita tra gli Assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Il massimale è unico per quanto attiene la fase stragiudiziale, arbitrale, di mediazione–conciliazione–negoziazione assistita, e per tutte le fasi della vertenza e i gradi di giudizio.

Si considera unico sinistro e pertanto soggetta ad unico massimale, la vertenza in sede civile, penale e per illeciti amministrativi che trae origine dal medesimo fatto, atto, evento indipendentemente da quanto contrattualmente precisato in tema di insorgenza del sinistro.

Qualora la Contraente-Assicurata perfezioni più polizze per lo stesso rischio con la scrivente Società il massimo esborso per singola vertenza è dato dal cumulo dei massimali sino ad un massimo di Euro 25.000,

salvo diversamente disposto dalle singole garanzie.

SPESE DI SOCCOMBENZA: sono oggetto di copertura nelle modalità disciplinate alla specifica voce di cui all'art. V.3 a cui si rimanda.

Art. IV - DENUNCIA DEI SINISTRI

IV.1 - La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all'Assicurata, deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata, telefax, mail anche non certificata, purché supportate da adeguata ricevuta, da parte della Contraente/Assicurata unicamente alla Direzione della Società o all'Intermediario assegnatario del contratto, tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza (art. 1913 c.c.), salvo casi di comprovata urgenza. L'Assicurata perde il diritto all'indennità se non adempie dolosamente l'obbligo dell'avviso. In caso di colpa, grave o lieve, la Compagnia ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio subito (art. 2952 c.c.).

È onere della Contraente-Assicurata trasmettere alla Direzione della Società o all'Intermediario, in sede di denuncia e comunque sino al trentesimo giorno dal conferimento di incarico al Professionista prescelto, purché non sia iniziata la sua attività professionale, salvo casi di comprovata urgenza, tutta la documentazione idonea e necessaria ivi compreso l'Accordo contenente il contratto preventivo in forma scritta pattuito e rilasciato dai Professionisti al momento del conferimento dell'incarico, nonché ogni altro documento richiesto dalla legge per lo svolgimento dell'attività assicurativa.

Nel caso di inosservanza degli adempimenti di cui sopra la Società non potrà essere in ogni caso ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

È altresì onere della Contraente-Assicurata tenere aggiornata la Direzione della Società su ogni circostanza rilevante ai fini degli adempimenti contrattualmente previsti.

IV.2 DECADENZA DAI BENEFICI DEL CONTRATTO

L'inosservanza delle disposizioni oggetto del presente articolo comporta la decadenza dai benefici del contratto e la perdita del diritto all'indennizzo.

Art. V - GESTIONE DELLE VERTENZE

V. 1 - FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE

L'incarico conferito ad un Legale liberamente scelto per Distretto di Corte d'Appello per la fase di trattazione stragiudiziale nonché per i procedimenti di mediazione, conciliazione e negoziazione assistita, per promuovere arbitrato, azioni, difendersi in sede penale e resistere in sede civile, proporre appelli ed opposizioni dovrà essere preventivamente comunicato per iscritto alla Direzione della Società. La Direzione una volta adeguatamente istruito il fascicolo di sinistro, prenderà atto della nomina di incarico sulla base della documentazione ed atti sottoposti, fermo restando quanto disposto dal comma successivo.

Eventuali risultanze emerse anche nel corso della gestione del sinistro, pur correttamente istruito, comportano la sua revisione e possono essere ostative della copertura di cui è stata già effettuata la presa d'atto, nonché la ripetizione dei pagamenti effettuati dalla Compagnia per acconti o anticipi sul presupposto della operatività della garanzia.

Nel caso in cui le risultanze acquisite nel corso della gestione del sinistro non consentano alla Società la corretta individuazione della garanzia di polizza interessata dal sinistro, la stessa si riserva ogni determinazione sulla qualificazione della vertenza a definizione avvenuta in sede transattiva, conciliativa, con sentenza passata in giudicato, o provvedimento equipollente, e in ogni caso al termine della vertenza, sulla base degli atti di causa o comunque della documentazione collezionata, senza effettuare alcuna valutazione nel merito, opportunità, possibilità di successo e convenienza.

La garanzia non è operante per vertenze denunciate alla Direzione una volta intervenuta la definizione sia in sede stragiudiziale, arbitrale, mediazione-conciliazione-negoziazione assistita, che in qualunque stato, grado o fase anche di giudizio senza preventiva comunicazione alla Compagnia e presa d'atto della stessa.

Nel caso di proposta transattiva in sede stragiudiziale e/o giudiziale, la Contraente/Assicurata è tenuta a comunicare preventivamente alla Società l'indicazione del capitale e delle spese legali oggetto della stessa, salvo casi di comprovata urgenza, e non potrà addivenire ad alcuna transazione che comporti oneri a carico della stessa, senza preventiva comunicazione nonché presa d'atto della Società, pena decadenza dai benefici di contratto.

V. 2 - LIBERA SCELTA DEL LEGALE, PERITO E INFORMATORE PER DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO

In osservanza alla Direttiva 1987/344/CEE art. 4 n.1, la Contraente/Assicurata ha la facoltà d'indicare il nominativo di un unico Legale, Perito, Informatore, con studio, nel DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO in cui è ricompreso il Giudice/Collegio Arbitrale competente a conoscere della vertenza, o ambito territoriale equipollente per sinistri trattati avanti all'Autorità Giudiziaria straniera. Qualora la Contraente/Assicurata scelga un Professionista con studio in un Distretto diverso, la garanzia non è operante.

Per giudizi avanti la Corte di Cassazione qualora il Professionista prescelto e incaricato non sia abilitato, è facoltà della Contraente/Assicurata nominare in sostituzione un altro Legale abilitato a patrocinare in tale sede. La Contraente/Assicurata dovrà comunicare la revoca del mandato conferito e il nominativo ed estremi del Professionista nominato in sostituzione. Ricorrendone le condizioni la Società rimborserà entro il massimale le

spese, competenze ed onorari del Legale patrocinante in Cassazione nominato dall'Assicurato per tale grado. La Società non è responsabile dell'operato dei Professionisti incaricati né di eventuali inadempimenti dell'Assicurata relativi a quanto contrattualmente disciplinato dagli artt. IV - DENUNCIA DEI SINISTRI e V - GESTIONE DELLE VERTENZE anche in punto prescrizioni o decadenze.

V. 3 - OGGETTO DELL'OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE

In osservanza alla vigente normativa, la Società è impegnata nei confronti della Contraente/Assicurata al pagamento delle spese legali e peritali oggetto del presente contratto, previa presentazione di idonea documentazione, una volta istruito correttamente il fascicolo di sinistro ex art. IV – DENUNCIA DEI SINISTRI e con riferimento ai compensi pattuiti con riferimento al cd. Accordo Preventivo e Preventivo di massima e eventuali aggiornamenti rilasciato dai Professionisti per le loro prestazioni, entro i limiti stabiliti dal Decreto Min. Giustizia in materia di compensi per le Professioni regolarmente vigilate vigente (in seguito: D.M. vigente), come segue:

- vertenze definite in fase stragiudiziale, con riferimento al cd. preventivo di massima e eventuali aggiornamenti;
- vertenze definite con transazione in ogni fase, stato e grado, come disciplinato dall'art. V.1
- in ogni caso di possibile liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, con riferimento ai parametri stabiliti dal D.M. vigente;
- spese di soccombenza, nei limiti di quanto liquidato giudizialmente, come meglio disciplinato alla specifica voce;
- spese legali e peritali liquidate a favore dell'Assicurato: la presente copertura ha quale presupposto di attivazione che il pagamento delle spese legali e peritali oggetto della garanzia sia stato espressamente richiesto a controparte, anche eventualmente in sede coattiva, nei casi, termini e modi previsti dalla legge, pena decadenza dai benefici di contratto. Nel caso in cui le spese legali e peritali dovute dalla controparte o dalla Garante non siano state integralmente assolte dalla obbligata, è onere dell'Assicurato provare che siano state integralmente richieste e che l'eventuale soddisfazione anche solo in misura parziale risulti fondata da apposita attività, documentata e motivata, pena decadenza dai benefici di contratto e comunque sono corrisposte dalla Società una volta accertata con idonea documentazione l'impossibilità oggettiva di escussione nei confronti di parte soccombente, o esperiti senza esito sino a due tentativi di esecuzione forzata;
- esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.

SPESE DI SOCCOMBENZA

In tutti i casi in cui la Contraente/Assicurato risulti parte soccombente e condannata con sentenza passata in giudicato, nonché vengano liquidate a favore delle parti civili nel processo penale a carico dell'Assicurato, per giudizi in cui la Contraente/Assicurato sia chiamata in giudizio o imputata penalmente sono garantite per quanto liquidato giudizialmente e sino alla data della statuizione entro i limiti del massimale assicurato.

L'obbligazione oggetto del presente contratto impegna la Società nei confronti della Contraente/Assicurata, compresa l'eventuale corresponsione di somme a titolo di acconto e anticipo effettuato al Professionista prescelto, e in ogni caso attiene l'attività contrattualmente garantita ed effettivamente esperita dai Professionisti liberamente scelti, come disciplinato dal presente articolo e per quanto previsto al cd. Accordo Preventivo e Preventivo di massima.

Sono escluse le spese a carico di eventuali coobbligati non assicurati e gravanti sull'Assicurata in forza di vincolo di solidarietà.

La Società non effettua alcuna valutazione sulla congruità del cd. preventivo di parcella elaborato dai Professionisti liberamente scelti dall'Assicurato, in osservanza agli obblighi normativi di cui alla legge 27/2012 e successive regolamentazioni, essendo comunque obbligata sino ai massimi stabiliti dal D.M. vigente, né effettua valutazioni nel merito, opportunità e convenienza, possibilità di successo dell'azione giudiziale, garantendo all'Assicurata la piena libertà di scelta, modalità e termini sulle iniziative da intraprendere in osservanza e rispetto all'autonomia obbligazione intercorrente tra la Contraente/Assicurata e i Professionisti liberamente scelti ex art. V.2.

La Società assume a proprio carico gli oneri fiscali, fra i quali a titolo esemplificativo e non limitativo IVA sulle parcelle dei Professionisti incaricati, a condizione che la Contraente provi con adeguata documentazione che non ha la possibilità di detrarre tali somme.

La Società si riserva la facoltà di acquisire preliminarmente informazioni nelle apposite sedi, consultare Registri, Casellari e Banche dati sinistri, qualora si rendano necessari ulteriori approfondimenti con riferimento a parametri di significatività o altre circostanze rilevanti in relazione alla prestazione assicurativa oggetto del sinistro denunciato e alla copertura di Tutela Legale richiesta.

V.4 - MODALITÀ OPERATIVE

La Contraente/Assicurata è tenuta a fornire i chiarimenti veritieri e la documentazione richiesta dalla Società per la corretta istruzione del fascicolo.

Una volta correttamente istruito il fascicolo di sinistro la Società, ricorrendone le condizioni, prende atto dell'incarico conferito ai Professionisti liberamente scelti ex Art. V.2, o comunque, e in ogni caso anche di diniego, procede al riscontro ai soggetti destinatari a mezzo lettera anche raccomandata, telefax, mail anche non certificata ex art. XI - FORMA DELLE COMUNICAZIONI TRA ASSICURATA E SOCIETÀ, fermo il disposto

dell'art. V.3.

Nel caso di sostituzione del legale prescelto, l'Assicurato dovrà comunicare la revoca del mandato conferito e il nominativo ed estremi del Professionista nominato in sostituzione. Ricorrendone le condizioni, la Società rimborserà entro il massimale le spese, competenze ed onorari -salvo duplicazione attività- del secondo Legale nominato dall'Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti. La Società, in ogni caso, nell'eventualità della sostituzione del legale, non potrà comunque incorrere in un esborso complessivo superiore al preventivo/contratto intercorso tra il legale sostituito e l'assicurato.

Qualora sussista conflitto d'interesse fra la Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore della Contraente.

La Società garantisce all'Assicurato la piena libertà di scelta, modalità e termini sulle iniziative da intraprendere in osservanza e rispetto all'autonoma obbligazione intercorrente tra la Contraente/Assicurato e i Professionisti liberamente scelti ex art. V.2.

In caso di disaccordo tra l'Assicurata e la Società per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sull'interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. IX CGP. Le spese di arbitrato per quanto richiesto dall'arbitro saranno a carico dell'Assicurata e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell'Arbitro sia integralmente favorevole all'Assicurata, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute.

Per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurata di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazione.

V. 5 - DECADENZA DAI BENEFICI DEL CONTRATTO

L'inosservanza di una o più disposizioni oggetto del presente articolo comporta la decadenza dai benefici del contratto e la perdita del diritto all'indennizzo.

Le disposizioni degli artt. IV - Denuncia dei Sinistri e V - Gestione delle Vertenze - valgono se non espressamente derogate.

Art. VI - RECUPERO DI SOMME e RIVALSA

VI.1 - Tutte le somme recuperate dalla Contraente-Assicurata a titolo di capitale sono di competenza della stessa. Tutti gli Onorari, Spese Legali e Peritali in genere liquidate in giudizio, in sede arbitrale, o consensualmente anticipati dalla Società e recuperati dalla Contraente-Assicurata, **spettano alla Società che le ha sostenute.**

VI.2 - RIVALSA - La Società UCA si riserva il diritto di rivalsa nei confronti della Contraente e/o Assicurato.

Art. VII - RECESSO DAL CONTRATTO - Entro il 60° giorno successivo ad ogni: denuncia, riscontro al sinistro da parte della Società, pagamento di sinistro e/o rifiuto di indennizzo, la Società potrà risolvere il contratto con preavviso minimo di 30 giorni, con ripetizione della quota di premio pagato e non goduto al netto delle imposte entro 60 gg dalla data di efficacia del recesso. Se la Contraente è Consumatrice il diritto di recesso è bilaterale, ferme le condizioni sopra esposte per l'esercizio dello stesso. La Società sosterrà l'onere delle spese legali e peritali per la fase o grado di giudizio in corso.

Art. VIII PROROGA DEL CONTRATTO - In mancanza di disdetta di una delle parti, comunicata con lettera raccomandata, mail certificata, da inviarsi alla Direzione della Società o all'Intermediario assegnatario del contratto, almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per una durata uguale a quella originaria con il massimo di anni uno.

Art. IX - COMPETENZA TERRITORIALE - È competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società. Ove venga attivata una procedura stragiudiziale di conciliazione, mediazione, negoziazione assistita, arbitrato, salvo diversamente disposto dalla legge vigente; il procedimento deve svolgersi in una sede individuata nel comune di Torino ove ha sede la Direzione della Società. Per la Contraente-Consumatrice è competente altresì l'Autorità Giudiziaria o l'Organo di Conciliazione del luogo ove ha sede l'Intermediario assegnatario del contratto, nonché il luogo in cui la Consumatrice è residente o ha eletto domicilio.

Art. X - ONERI FISCALI - Sono a carico della Contraente-Assicurata.

Art. XI - FORMA DELLE COMUNICAZIONI TRA ASSICURATA E SOCIETÀ - Lettera raccomandata, telefax, mail certificata, trasmesse da parte della Contraente/Assicurata unicamente alla Direzione della Società o all'Intermediario assegnatario del contratto.

Per le comunicazioni di disdetta vale quanto previsto all'art. VIII - PROROGA DEL CONTRATTO. Si rimanda agli artt. IV - DENUNCIA DEI SINISTRI e V - GESTIONE DELLE VERTENZE per le comunicazioni ad esse afferenti.

Nessuna condizione, né accordo tra la Contraente e l'Intermediario è valido senza la ratifica scritta da parte della Direzione della Società.

Nel caso in cui il contratto sia intermediato da un Broker, ogni comunicazione effettuata dallo stesso in nome e per conto della Contraente/Assicurata si intende effettuata da quest'ultima. La Società, sulla scorta della lettera di incarico conferito a tenore di legge dalla Contraente/Assicurata al Broker, indirizza ogni comunicazione al medesimo.

Nessuna condizione, né accordo tra la Contraente/Assicurata e Terzi, ivi compresi i Professionisti incaricati, è valido e opponibile alla Compagnia per le prestazioni oggetto del presente contratto assicurativo, senza la ratifica scritta da parte della Direzione della Società – cessione del credito –.

Art. XII - INDICIZZAZIONE - Salvo diversa indicazione il contratto è indicizzato. I massimali, le indennità ed il premio vengono assoggettati all'adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - già costo della vita - ISTAT. Per ogni anno assicurativo viene assegnato alla polizza il n° indice del mese di settembre immediatamente precedente la scadenza e l'aumento decorrerà dalla scadenza rata annua.

Art. XIII - ALTRE ASSICURAZIONI - La Contraente-Assicurato ha l'onere di comunicare al perfezionamento del contratto la sussistenza di altre polizze per lo stesso rischio (art. 1910 C.C.) e in caso di sinistro trasmetterne copia alla Direzione. Ai fini della gestione del sinistro, in presenza di polizze stipulate con altre Compagnie che prevedano la garanzia Tutela Legale o comunque il pagamento di Spese Legali a qualsiasi titolo e termine, si applicano i principi e le norme relative alla coassicurazione indiretta, come precisato nel Glossario che è parte integrante della presente Polizza, fatto salvo quanto previsto alla voce **DUPLICE DIFESA PENALE**.

SI RICHIAMANO LE NORME DI LEGGE VIGENTE PER QUANTO NON CONTEMPLATO O DIVERSAMENTE PREVISTO DA NORME IMPERATIVE ANCHE SOPRAVVENUTE.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

LA SOCIETÀ ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, PER OGNI GRADO E SEDE, COMPRESO ARBITRATO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI SOGGETTIVI DELLA ASSICURATA E DEI MINORI CON ESSA CONVIVENTI PER FATTI DELLA VITA PRIVATA, CONTROVERSIE DI LAVORO, FATTI DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ DEGLI ASSICURATI E PERDITE PECUNIARIE SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE DICHIARATO PER QUANTO PREVISTO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA, IN CONFORMITÀ ALLE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E PRESCRIZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE E COMPRESO IN GARANZIA.

SPESE LEGALI E PERITALI OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:

- SPESE, COMPETENZE ED ONORARI DEI PROFESSIONISTI LIBERAMENTE SCELTI DALL'ASSICURATA EX ART. V CGP CON STUDIO NEL DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO COMPETENTE:
 - LEGALE - PERITO ove sussista contestazione
 - PERITO D'UFFICIO (C.T.U.) in giudizio
 - ARBITRO DI PARTE e TERZO ARBITRO per le procedure arbitrali e di conciliazione
 - INFORMATORE per la ricerca di prove a difesa in sede penale - INTERPRETE per sinistri avvenuti all'estero per l'assistenza nel corso di interrogatorio e TRADUTTORE per gli atti di causa
- SPESE LEGALI, PERITALI E PROCEDIMENTALI RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE, NEGOZIAZIONE ASSISTITA
- SPESE DI ARBITRATO E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
- SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI SPECIALI e DI URGENZA (Libro IV C.P.C.)
- SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI e CONTRIBUTO UNIFICATO
- SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE come previsto dall'art. V.3 CGP -
- SPESE LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI costituite contro l'Assicurata nel giudizio penale (Art. 541 C.P.P.) come disciplinato all'art. V.3 CGP
- SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (Art. 535 C.P.P. 1°co.)
- SPESE PER ACCERTAMENTI EFFETTUATI DALLA SOCIETA' PER L'ACQUISIZIONE DI CERTIFICATI O DOCUMENTI EQUIPOLLENTI su soggetti, proprietà necessari e strumentali alla corretta istruzione del sinistro e sua definizione, ove sussista contenzioso.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

SOGGETTI E BENI ASSICURATI

CONTRAENTE, FAMILIARI MINORI CONVIVENTI al momento in cui si è verificato il caso assicurativo di cui la Contraente sia affidataria, anche in modo congiunto, ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI regolarmente assunti dalla Contraente-datore di lavoro. La garanzia comprende una DIMORA ABITUALE nonché una DIMORA SALTUARIA o STAGIONALE di proprietà o in conduzione con contratto intestato alla Contraente usufruite dalla stessa e identificate in polizza. Sono escluse attività collaterali e connesse, se non espressamente indicate in polizza.

Per i fatti della CIRCOLAZIONE la garanzia è prestata a favore della Contraente quale CONDUCENTE E/O TRASPORTATA, a favore dei MINORI CONVIVENTI Assicurati alla GUIDA di VEICOLI, purché muniti di regolare

patente di categoria idonea al veicolo condotto, nonché per i VEICOLI di proprietà degli Assicurati. Qualora i mezzi coinvolti nel sinistro guidati dalla Contraente/Assicurati non siano intestati agli stessi, la garanzia è prestata per il recupero dei danni relativi alle lesioni alla persona nonché difesa penale per fatti colposi. Il Coniuge/Convivente more uxorio sono considerati terzi rispetto alla Contraente/Assicurati.

TUTELA LEGALE SEDE CIVILE

VERTENZE EXTRA CONTRATTUALI E CONTRATTUALI

RECUPERO DANNI SUBITI PER FATTO ILLECITO DI TERZI POSTI IN ESSERE NELL'AMBITO DELLA VITA PRIVATA, LAVORATIVA come previsto alla specifica voce, compresa la formulazione di Denuncia-Querela a condizione che sia stato presentato da parte della Contraente/Assicurata Atto di Costituzione di Parte Civile per:

- **DANNI ALLA PERSONA e AI BENI**, anche quali pedoni, ciclisti, compreso attività sportive praticate a titolo dilettantistico, trasportati su qualsiasi mezzo pubblico o privato, a condizione che le richieste siano state accolte almeno parzialmente dall'Autorità Giudiziaria competente che ne ha accertato la fondatezza.
- **DANNI ALLA DIMORA ABITUALE, SALTUARIA E/O STAGIONALE** comprese pertinenze, giardini, attrezzature sportive, ecc.

AZIONI PREVISTE DALLA LEGGE A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, POSSESSO, ALTRI DIRITTI REALI delle DIMORE ASSICURATE. Per quanto attiene le vertenze in materia di **USUCAPIONE**, la garanzia è prestata esclusivamente per resistere a pretese avanzate da terzi, successivamente al perfezionamento del contratto, comprovate da data certa, fermo il disposto degli artt. 1892-3 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze.

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI STATUS PERSONALE E CAPACITÀ Libro I – Titolo IV e XII C.C. e leggi speciali.

- **INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO di un parente e/o affine convivente con la Contraente** compresa **REVOCA** degli stessi provvedimenti: la garanzia è prestata a favore della Contraente.
- **DICHIARAZIONE DI ASSENZA, MORTE PRESUNTA, ESISTENZA, ACCERTAMENTO DELLA MORTE di un parente e/o affine convivente con la Contraente.**
- **SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI E ISTANZA DI DIVORZIO:** la garanzia è operante a favore della Contraente/Assicurata per i procedimenti in sede giudiziale e/o di negoziazione assistita di **SEPARAZIONE** per matrimoni legalmente riconosciuti in Italia, Vaticano, S. Marino, e comprende anche la successiva ed eventuale **DOMANDA DIRETTA AD OTTENERE la CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO** con sentenza dichiarativa di **DIVORZIO** o **ACCORDO EQUIPOLLENTE**.

La garanzia finalizzata ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio e/o sentenza di divorzio è operante nel caso in cui la fase di **SEPARAZIONE** risulti in copertura assicurativa ed il presente contratto non abbia subito interruzioni tra la presentazione del ricorso / istanza di negoziazione assistita per la separazione e la presentazione della domanda di divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio.

- **VERTENZE RELATIVE ALL'INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI CONSEGUENTI** alla pronuncia di **SEPARAZIONE** o al provvedimento di **DIVORZIO** o **ACCORDO DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO** compresi i procedimenti volti alla modifica delle condizioni di separazione e divorzio. La garanzia è operante a condizione che, al perfezionamento del contratto, non siano stati intrapresi i procedimenti di separazione, divorzio o negoziazione assistita e che gli inadempimenti si siano verificati trascorsi 12 mesi dal perfezionamento del contratto.

Tutte le istanze e ricorsi connessi oggetto delle garanzie di cui alla voce **PROCEDIMENTI IN MATERIA DI STATUS PERSONALE E CAPACITÀ** e quelle **RELATIVE ALL'INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI CONSEGUENTI SEPARAZIONE CONSENSUALE e DIVORZIO CONGIUNTO** si considerano unico sinistro, per il quale il massimo esborso è fissato in Euro 2.500 per vertenza, indipendentemente dal massimale indicato in polizza per le altre garanzie. L'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 12 mesi dal perfezionamento del contratto.

CONTRATTI DI FORNITURA MERCI e PRESTAZIONE SERVIZI COMMISSIONATI DALLA CONTRAENTE: **RECUPERO DANNI** subiti dall'Assicurata per inadempienze contrattuali di controparte sempreché i vizi risultino eccepiti nei termini previsti dalla legge e sussista effettiva e provata contestazione. Esclusioni: vertenze di competenza del Giudice del Lavoro, disciplinate dalla specifica voce.

ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DI VERTENZE CONTRATTUALI: la garanzia comprende le spese dell'Arbitro e del Perito liberamente scelto dall'Assicurata ex Art. V CGP -Gestione delle vertenze: libera scelta del legale, perito, informatore-, nonché le spese del terzo Arbitro nella misura del 50%.

ARBITRATO, MEDIAZIONE E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE: la garanzia è prestata per polizze stipulate dalla Contraente al fine di far valere il diritto dell'Assicurata al risarcimento e/o quantificazione del danno, ove sussista contestazione o inadempimento della Compagnia. La garanzia vale per ogni contratto stipulato dalla Contraente per il rischio assicurato.

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.

Sede e Direzione Generale in TORINO - P.za San Carlo n° 161 Tel. 011.09206.01 - 011.5627373 - Fax. 011.5621563

14 di 18

uca@ucaspa.com - pecuca@legalmail.it - www.ucaspa.com - N. iscr. Reg. delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019

N. R.E.A. Torino 115282 - Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese ISVAP N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v.

Prov. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 -D.M. n° 19867 del 08/9/1994

Ai fini dell'insorgenza del sinistro per la copertura in sede di **ARBITRATO, MEDIAZIONE E AZIONE LEGALE** rileva l'inadempimento in qualsivoglia forma espresso, reiezione, diniego o contestazione, manifestata e formulata dalla Compagnia di Assicurazione. È compreso il silenzio protrattosi oltre 90 gg. dalla denuncia di sinistro.

Per quanto attiene l'**Arbitrato** la garanzia prevede il pagamento dell'Arbitro di parte e del terzo Arbitro per la quota a carico dell'Assicurata, nonché del Perito di parte, se nominato. **Qualora sia presente analoga copertura sul contratto oggetto dell'assicurazione, la garanzia Uca opera a secondo rischio.**

Per i fatti relativi alla Circolazione Veicoli, la garanzia è prestata alle condizioni e modalità sopraesposte, per polizze **ARD, INFORTUNI** stipulate dalla Contraente esclusivamente per il caso morte o invalidità permanente conseguenti a fatti della circolazione stradale.

La garanzia è operante per le denunce validamente presentate alla Compagnia di Assicurazione nei confronti della quale viene instaurata la vertenza o suo intermediario, decorsi 90 gg. dal perfezionamento della presente polizza.

VERTENZE DELL'ASSICURATA IN QUALITÀ DI TURISTA: fatti o inadempimenti verificatisi nell'ambito dell'Europa Geografica e che in caso di giudizio sono trattati avanti l'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

CONTENZIOSI CON IL CONDOMINIO ED I CONDÒMINI

MODIFICA, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE delle DIMORE ASSICURATE a condizione che il valore dei lavori contestati non sia superiore a Euro 100.000. Non è previsto rimborso proporzionale per importi superiori.

CONTRATTI DI LOCAZIONE della DIMORA ABITUALE, SALTUARIA E/O STAGIONALE con contratto intestato alla Contraente usufruite dalla stessa e identificate in polizza: azioni a tutela dei diritti della Contraente in qualità di conduttore escluso sfratto per morosità.

VERTENZE CON GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI regolarmente assunti dalla Contraente-datore di lavoro o comunque inquadrati a norma di legge: massimale Euro 12.000 per vertenza e per anno assicurativo. Sono escluse le spese di soccombenza.

L'Assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto. E' fatto salvo quanto previsto dall'Art. I - **DECORRENZA E OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA** qualora l'oggetto del contenzioso siano inadempimenti verificatisi nel corso del rapporto lavorativo.

CONTROVERSIE DI COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO DELLA CONTRAENTE in qualità di dipendente regolarmente assunta, anche con mansioni di responsabilità, ex art. 2094 e ss. Cod. Civ., **intraprese dal Datore di lavoro e/o dall'Assicurata con rapporto di lavoro fondato su atto scritto.** La garanzia è estesa alla **DIFESA PENALE - AMMINISTRATIVA** come prevista dall'apposita sezione **-SEDE PENALE e ILLECITI AMMINISTRATIVI -** per fatti commessi nell'esercizio dell'attività lavorativa. L'Assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto. E' fatto salvo quanto previsto dall'Art. I - **DECORRENZA E OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA** qualora l'oggetto del contenzioso siano inadempimenti verificatisi nel corso del rapporto lavorativo.

Massimale Euro 5.000 per vertenza e per anno assicurativo, indipendentemente dal massimale assicurato. Esclusioni: dirigenti, imprenditori e professioniste, associati in partecipazione.

DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI E EXTRACONTRATTUALI per resistere a pretese risarcitorie di terzi: se la Contraente deve rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuta in sede di mediazione, procedimento d'urgenza o di accertamento preventivo, o in giudizio ordinario di merito in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società interviene per le Spese Legali, Peritali e di Soccombenza esclusivamente ad esaurimento del massimale della polizza di Responsabilità Civile, sempreché la Garante abbia erogato integralmente il massimale assicurato.

Qualora sia operante polizza di Responsabilità Civile per lo specifico rischio e la Contraente-Assicurata abbia denunciato tempestivamente il sinistro, se la Garante non ha espressamente assunto la gestione della vertenza e/o il rischio, la Società interviene per il pagamento delle Spese Legali per la chiamata in causa della Compagnia.

Nel caso in cui non esista, non sia operante polizza di Responsabilità Civile -in quest'ultimo caso anche ove prevista obbligatoriamente a tenore di legge- per lo specifico rischio, o la Garante si costituisca esclusivamente in nome proprio, la Società per la difesa della Contraente-Assicurata rimborsa le Spese Legali e Peritali dell'intero giudizio, sino alla concorrenza di euro 5.000 per vertenza.

È fatto salvo quanto previsto per i fatti della Circolazione Veicoli e Natanti.

La presente garanzia è prestata con il massimale illimitato per anno assicurativo e sino alla concorrenza di euro 12.000 per vertenza, salvo sia previsto massimale inferiore, e non è operante se il mancato intervento della Garante per la Responsabilità Civile è conseguenza di inadempimento dell'Assicurata in materia di denuncia sinistro, pagamento e/o regolazione premio, nonché per azioni di rivalsa esercitate dalla Garante nei confronti dell'Assicurata.

Si rimanda a quanto previsto ex artt. V- **DENUNCIA DEI SINISTRI** e XIII - **ALTRE ASSICURAZIONI.**

RECUPERO DANNI NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE CIVILE E DELLA COMPAGNIA DI RCA CHE OPERA LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO: la garanzia è prestata sul presupposto che sussista contestazione sul diritto dell'Assicurata al risarcimento, sulla quantificazione del danno e nel caso di mancato rispetto dei termini, modalità e applicabilità della procedura di risarcimento ai sensi della normativa vigente. L'assicurazione comprende i danni subiti per fatto illecito di terzi dalla persona della Contraente-Assicurati in qualità di pedone, ciclista, trasportato su qualsiasi veicolo/natante da diporto pubblico e/o privato, come definiti dal Codice della Strada, a condizione che le richieste siano state accolte almeno parzialmente dall'Autorità Giudiziaria competente che ne ha accertato la fondatezza, nonché i danni ai Trasportati, Veicolo, Cose e la formulazione di Denuncia-Querela quando vi segua Costituzione di Parte Civile.

SPESE LEGALI E PERITALI PER LA FORMULAZIONE DI RICORSI ED ISTANZE: massimo esborso € 5.000 per evento e per anno assicurativo, indipendentemente dal massimale previsto in polizza per le altre garanzie.

- **A SEGUITO INCIDENTE STRADALE:** la garanzia prevede il pagamento delle Spese Legali e Peritali sostenute dalla persona Assicurata per la FORMULAZIONE, a cura del Legale liberamente scelto ex art. V CGP, DI RICORSI ED ISTANZE all'Autorità Competente in ogni stato e grado STRUMENTALI ALLA DEFINIZIONE DEL SINISTRO, anche nel caso in cui siano state contestate all'Assicurata VIOLAZIONI del CODICE DELLA STRADA.

- **A SEGUITO VIOLAZIONI del CODICE DELLA STRADA che comportino SOTTRAZIONE PUNTI E RITIRO-SOSPENSIONE PATENTE:** la garanzia prevede il pagamento delle Spese Legali e Peritali sostenute dalla persona Assicurata per la FORMULAZIONE, a cura del Legale liberamente scelto ex art. V CGP, DI RICORSI ED ISTANZE presentate all'Autorità Competente in ogni stato e grado avverso la Sottrazione punti e il Ritiro-Sospensione Patente conseguenti alle Violazioni del CdS.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (Art. 186 CdS) E/O SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (Art. 187 CdS): la garanzia SPESE LEGALI E PERITALI PER LA FORMULAZIONE DI RICORSI ED ISTANZE è prestata come indicato alle singole voci a titolo di rimborso nel caso in cui il ricorso sia accolto integralmente.

INADEMPIENZE CONTRATTUALI DI CONTROPARTE CONSEGUENTI ALLA FORNITURA MERCI e PRESTAZIONE SERVIZI COMMISSIONATI DALLA CONTRAENTE PER IL VEICOLO ASSICURATO: recupero danni subiti dalla Contraente/Assicurati sempreché i vizi risultino eccepiti nei termini previsti dalla legge, controversie derivanti da riparazioni, compravendita, leasing, permuta di veicoli, natanti assicurati o parti di essi. La garanzia non è operante per il recupero crediti per i casi di pura insolvenza.

SEDE PENALE E ILLECITI AMMINISTRATIVI

La garanzia opera sul presupposto che sia richiesta dall'Autorità competente la presenza di un Avvocato, per fatti penalmente rilevanti derivanti dal rischio assicurato.

DIFESA PENALE per imputazioni colpose per fatti commessi o attribuiti, anche in qualità di persona informata sui fatti, compreso patteggiamento.

DUPLICE DIFESA PENALE per imputazioni colpose. A richiesta dell'Assicurata, la Società prenderà atto dell'incarico officiato ad un Legale da Lei prescelto, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di R.C.

IMPUTAZIONI DOLOSE: rimborso spese, competenze ed onorari del Legale subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato, compresi i casi di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. -cd. patteggiamento-.

ILLECITI AMMINISTRATIVI: rimborso spese, competenze, onorari per l'Opposizione all'Autorità Competente in ogni ordine e grado avverso tutte le sanzioni comminate agli Assicurati, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente. Sono esclusi tutti i casi riconducibili a sanatoria, condono, definizione agevolata...

MATERIA CONTRIBUTIVA, FISCALE, TRIBUTARIA, CONTABILE ED AFFINE: rimborso spese di difesa in sede penale per imputazioni colpose, contravvenzionali e dolose subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.P.P. -cd. patteggiamento-, ammissione all'oblazione. La garanzia è altresì prestata per Illeciti amministrativi a condizione che il Ricorso venga integralmente accolto. Sono compresi i Ricorsi avanti alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, escluso Corte di Cassazione, a condizione che il Ricorso venga integralmente accolto. Esclusioni: tutti i casi riconducibili a sanatoria, condono, definizione agevolata...

PERDITE PECUNIARIE

INDENNIZZO FORFETARIO UTENZE DOMESTICHE della dimora abituale dichiarata in Polizza. La garanzia è prestata a titolo di rimborso in caso di perdita d'impiego e disoccupazione per licenziamento della Contraente lavoratrice dipendente con contratto a tempo indeterminato, che al momento della stipula della polizza abbia superato il periodo di prova. Massimo esborso sino a € 250 per sinistro e per anno assicurativo quale indennizzo forfetario a

concorso per bollette già pagate relative alle **UTENZE DOMESTICHE**: energia elettrica, gas, riscaldamento, acqua potabile e telefonia fissa, intestate alla Contraente. Per fatturazioni inferiori a € 250 per sinistro, il rimborso è pari all'80% dell'importo pagato. Ai fini della denuncia del sinistro sono richieste copia quietanzata delle bollette delle utenze domestiche relative ai periodi di fatturazione successivi alla data del licenziamento e documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro nonché lo stato di disoccupazione. La garanzia è prestata purché l'interruzione del rapporto di lavoro si verifichi trascorsi 30 giorni dal perfezionamento del presente contratto.

DUPLICAZIONE DOCUMENTI a seguito FURTO, SCIPPO e SMARRIMENTO

La garanzia è prestata a titolo di rimborso in caso di furto, scippo o smarrimento dei documenti di identità personale della Contraente e Minori Assicurati (Carta di Identità, Passaporto, Patente di Guida, Carta Bianca per i minori) per i quali sia necessario provvedere alla Duplicazione. **Massimo esborso sino a € 100 per sinistro e per anno assicurativo quale indennizzo forfetario a titolo di concorso.** Ai fini della denuncia del sinistro è richiesta copia della Denuncia di furto, scippo o smarrimento nonché copia quietanzata delle spese sostenute. La garanzia è prestata purché i fatti di cui sopra si verifichino trascorsi 30 giorni dal perfezionamento del presente contratto.

ESCLUSIONI GENERALI E DI RISCHIO

L'assicurazione è prestata per quanto espressamente indicato nelle Condizioni Generali nonché in quelle Particolari previste dal presente contratto, ed è comunque esclusa per quanto non forma oggetto di espressa e specifica disciplina o per quanto non inerente al rischio assicurato: controversie amministrative (ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative promossi in sede amministrativa avanti l'autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o interessi legittimi degli Assicurati), materia societaria, successioni, donazioni; vertenze relative a diritto di famiglia e controversie tra famigliari assicurati, parenti e affini fino al sesto grado, fatto salvo quanto previsto alla voce "Procedimenti in materia di status personale e capacità", vertenze derivanti da intermediazione-compravendita e permuta di immobili, terreni, beni mobili registrati; diritti reali, fatto salvo quanto previsto alla voce "azioni previste dalla legge a tutela del diritto di proprietà, possesso, altri diritti reali delle dimore assicurate"; azioni revocatorie fallimentari, morosità, prelazione, riscatto in contratti di locazione anche finanziaria, controversie con Istituti od Enti Previdenziali, con Compagnie di Assicurazione, fatto salvo quanto previsto alla voce "Arbitrato, Mediazione e Azione legale nei confronti di Compagnie di Assicurazione"; titoli di credito, azioni, obbligazioni e strumenti finanziari derivati; recupero crediti anche per resistere alle richieste di crediti vantati da terzi; locazione a terzi di immobili; perizie di parte ove non sussista contestazione, attività di consulenza legale in assenza di contenzioso e/o se non seguita da trattazione extragiudiziale o azione processuale esperita dallo stesso Legale, pagamento di sanzioni pecuniarie comprese le somme irrogate a tale titolo da qualsiasi organo giurisdizionale e autorità, spese di trasferta, spese di domiciliazione, spese legali e peritali per liti temerarie accertate giudizialmente, controversie derivanti dalla partecipazione a concorsi, detenzione di sostanze radioattive, fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, disastro ecologico, atomico, radioattivo, sciopero, serrate. Sono escluse le vertenze tra la Contraente e gli Assicurati, fatto salvo quanto espressamente previsto alle singole garanzie, controversie tra Assicurati con la stessa polizza, nonché tra la Contraente-Assicurati e la Società UCA, vertenze non attinenti direttamente alla sfera della vita privata, extraprofessionale e controversie di lavoro per quanto non espressamente previsto dalla presente assicurazione, controversie relative alla partecipazione in Società anche solo in qualità di socio di capitale.

L'assicurazione non garantisce le attività-funzioni collaterali e/o in qualsiasi modo connesse all'attività dichiarata ed oggetto del rischio assicurato, se non espressamente indicate in polizza e per le quali è stato corrisposto il relativo premio.

Il testo delle Condizioni di Assicurazione della presente polizza, modello TutelaDONNA ed. 07/2015 Agg. 09/2018, è redatto in conformità alle disposizioni legislative vigenti. Le presenti Condizioni Generale e Particolari con la Nota Informativa, il Glossario e l'eventuale Proposta costituiscono il Fascicolo Informativo e unitamente al Simplo di polizza costituiscono il CONTRATTO ASSICURATIVO che viene consegnato o trasmesso dall'Intermediario Uca al perfezionamento del contratto unitamente alle documentazioni che a tenore di legge devono essere rilasciate a cura dello stesso.

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ex art. 13 del Reg. UE 679/2016: il testo dell'informativa e gli eventuali futuri aggiornamenti sono consultabili sul sito www.ucaspa.com – Sez. Area Assicurati.

Il servizio di Assistenza Legale Telefonica

Pronto, UCA!

Numero Verde

800 - 129492

e Telematica

Uc@ONLINE
www.ucaspa.com

è gratuito e riservato agli Assicurati UCA.

Il servizio gratuito Uc@online e ProntoUCA fornisce agli Assicurati UCA **INFORMAZIONI** utili **PRIMA CHE SORGA** una **CONTROVERSIA** nelle materie oggetto del rischio Tutela Legale, sulla interpretazione delle polizze assicurative stipulate e fornisce informazioni sul comportamento in caso di sinistro e sulle modalità di denuncia alle Compagnie di Assicurazione.

Il servizio Uc@online e ProntoUCA opera nel rispetto ed in osservanza alla legge 247/2012 art. 2 comma 6 che riserva in via esclusiva agli avvocati l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato.

CONSIGLI IN CASO DI SINISTRO

Inviare con la massima tempestività la denuncia alla Compagnia con una delle seguenti modalità:

- tramite l'Intermediario, a Vostra completa disposizione per raccogliere la denuncia e inoltrarla alla Direzione;
- alla Direzione tramite mail: sinistri@ucaspa.com, pec: uca.sinistri@legalmail.it, raccomandata a.r. o fax, informando anche l'Intermediario;
- compilando il form nel sito istituzionale UCA, Area Assicurati – Denuncia Sinistri, al seguente indirizzo: <http://www.ucaspa.com/DenunciaSinistri>

Nella denuncia di sinistro:

- indicare il numero di Polizza UCA, una descrizione dei fatti, le iniziative che vorrete assumere e i Vostri recapiti telefonici, mail..., segnalando che trattasi di denuncia;
- allegare copia di tutta la documentazione in Vostro possesso.

Vi ricordiamo di **prendere visione delle Condizioni di Polizza**, con particolare attenzione alle clausole in tema di Denuncia di sinistro e Gestione delle Vertenze.

L'Intermediario e l'Ufficio Sinistri di Direzione sono a Vostra completa disposizione.